

TI_GERICHTE 52.2017.355 vom 16. November 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-11-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2017.355

FR: TI_GERICHTE 52.2017.355 du 16 novembre 2017

IT: TI_GERICHTE 52.2017.355 del 16 novembre 2017

Regeste

Revoca della licenza di condurre. Durata minima della revoca in base all'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmM; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmM), è pertanto ricevibile in ordine.

E. 1.2

Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmM). Le prove (testi, interrogatorio) genericamente sollecitate dal ricorrente non appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. 2.2.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonizione del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16 a ; medio grave, art. 16 b ; grave, art. 16 c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza (art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata a tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la patente è stata revocata due volte per infrazioni gravi (art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr). Trattasi in sostanza di una revoca di sicurezza, applicabile senza perizia nei confronti dei conducenti che accumulano importanti infrazioni, dimostrando con il loro ripetuto comportamento inadeguato di essere un pericolo per gli altri utenti della strada e quindi inadeguati alla guida (cfr. Messaggio 31 marzo 1999 concernente la modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865; DTF 141 II 220 consid. 3.2; 139 II 95 consid. 3.4.2; Cédric Mizel, *Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire*, Berna 2015, pag. 593 seg.). Si deve tuttavia rinunciare a questo provvedimento, in applicazione dello stesso art. 16 c cpv. 2 lett. d LCStr, se durante almeno cinque anni dalla

scadenza di una revoca della licenza non sono state commesse infrazioni per cui è ordinato un provvedimento amministrativo. Il conducente implicato deve insomma dimostrare di aver guidato per almeno cinque anni consecutivi dopo la scadenza di una revoca (nach Ablauf eines Ausweisentzugs), senza commettere infrazioni pregiudicanti la sicurezza della circolazione stradale. Un tale lasso di tempo - nonostante la successione d'infrazioni commesse - significa infatti che il conducente interessato è in grado di condurre in maniera irreprensibile per un periodo prolungato e che non è dunque fundamentalmente inidoneo (cfr. Messaggio citato, pag. 3863 e pag. 3865; Mizel , op. cit., pag. 614). Questa sorta di termine di "assoluzione parziale" si calcola dunque a partire dalla fine di ogni revoca scontata negli ultimi dieci anni, fino al compimento della successiva infrazione, che ha dato luogo a una nuova misura di revoca (cfr. Mizel , op. cit., pag. 615).

2.2. In concreto il ricorrente, dopo aver subito nel 2010 un ritiro della licenza di 5 mesi per un'infrazione grave (guida in stato d'ebrietà qualificata), il 31 luglio 2014 è stato oggetto di una seconda revoca di 12 mesi - confermata dal Consiglio di Stato il 10 marzo 2015 - per un'ulteriore grave infrazione (e meglio per aver circolato, l'11 aprile 2014, a velocità eccessiva sull'autostrada, superando di 43 km/h il limite vigente di 120 km/h; cfr. consid. A). Il 6 febbraio 2016, nonostante tale misura d'ammonizione in corso (da scontare fino al 23 aprile 2016, cfr. decisione della Sezione della circolazione del 10 marzo 2015), RI 1 ha circolato alla guida del suo veicolo; delitto, accertato in sede penale, per il quale è stato sanzionato con sentenza 3 aprile 2017 della Pretura penale, cresciuta in giudicato. Neppure l'insorgente contesta tali fatti, che vincolano anche questo Tribunale (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 137 I 363 consid. 2.3.2 e rinvii). Ora tale delitto rientra nel novero delle infrazioni gravi esplicitamente definite come tali dall'art. 16 c cpv. 1 lett. f LCStr, che a cagione dei precedenti accumulati, impongono una revoca a tempo indeterminato di almeno 2 anni in forza dell'art. 16 c cpv. 2 lett. d LCStr. Contrariamente a quanto afferma, il ricorrente non può invocare la rinuncia a tale provvedimento prevista dallo stesso art. 16 c cpv. 2 lett. d LCStr, perché nel termine di osservazione di 10 anni non vanta alcun periodo di 5 anni privo di revoche (cfr. supra , consid. 2.1; Mizel , op. cit., pag. 615). In particolare, a torto si richiama al tempo trascorso dalla prima infrazione, scontata il 22 ottobre 2010: decisivo non è infatti il periodo tra questa data e il giorno (6 febbraio 2016) dell'ultima (terza) infrazione, ma tra la stessa e il momento in cui è stata commessa l'infrazione successiva, ovvero la seconda, avvenuta l'11 aprile 2014, dunque a meno di 5 anni di distanza. Una tale durata non è poi data prima dell'ultima (terza) infrazione: la seconda revoca - a cui l'insorgente non si è attenuto e che ha dato luogo al provvedimento in oggetto (ex art. 16 c cpv. 1 lett. f LCStr) - nel sistema a cascata costituisce infatti per legge un antecedente immediatamente aggravante (cfr. al riguardo: STF 1C_275/2007 del 16 maggio 2008, consid. 4.3.3; Mizel , op. cit., pag. 512, 608 e 614 nota 3038). Ne consegue che il provvedimento tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale, in quanto corrispondente al minimo previsto dalla legge per la recidiva ed il genere di violazione di cui il ricorrente si è macchiato. Lo stesso dicasi per la condizione posta in vista della riammissione al volante, conforme al diritto e del tutto in linea con la giurisprudenza resa dal Tribunale federale in materia di inidoneità caratteriale alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr; cfr. STF 1C_47/2012 del 17 aprile 2012, consid. A; Mizel , op. cit., pag. 596; Philippe Weissenberger , Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, ad art. 17 n. 12 seg.), che neppure l'insorgente del resto contesta. Va da sé che una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, l'autorità di prime cure dovrà fissare un nuovo periodo di sospensione,

così come indicato dal Governo (giudizio impugnato, consid. 5).

E. 3

Sulla base di quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

E. 4

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame.

E. 5

La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il giudice presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.